



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

ENTE - AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, facenti parte della Pubblica Amministrazione, con i quali l'Assicurato abbia un rapporto di servizio.

ASSICURATO

Ogni persona fisica appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria o al personale giuridicamente ed economicamente equiparato, delle carriere e ruoli indicati all'art. 3 delle Condizioni Generali del capitolato tecnico.

SOCIETÀ

La Società aggiudicataria della gara d'appalto.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato riceve una comunicazione con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di danni oppure viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile oppure riceve un'informazione di garanzia.

DANNO

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

DANNI MATERIALI

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

PERDITE PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicurazione Responsabilità Civile ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – art. 2 c.3 n.13 e correlati.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato, nei limiti di cui all'art. 1900 CC.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

TERZI

Le persone fisiche e giuridiche, le cose e gli animali.

FRANCHIGIA

La somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato o degli aventi diritto.

MASSIMALE

La somma massima dovuta dalla Società.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

PERIODO DI EFFICACIA

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

SCHEDA DI POLIZZA

Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

SISTEMA INFORMATICO

Si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

ATTACCO CYBER

Si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

DATI

Si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.). In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., il Contraente è esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^a semestralità), si intende fissato in 60 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). Il premio è determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se, come nel caso di specie, sia stato previsto il frazionamento in due rate semestrali. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente eserciti il diritto di opzione o si avvalga della proroga tecnica del servizio. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria ed al personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, delle carriere e ruoli di seguito indicati, per una platea di beneficiari pari a 39.240 unità:

- Dirigenti Penitenziari;
- Ufficiali del disciolto Corpo
- Dirigenti di Polizia penitenziaria;
- Commissari;
- Ispettori;
- Sovrintendenti;
- Assistenti e Agenti.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata biennale, con decorrenza 1° gennaio 2025 e scadenza 31 dicembre 2026, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore biennio entro 18 mesi dalla stipula, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale. Alla scadenza del rapporto contrattuale, su espressa richiesta scritta dell'Amministrazione, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo non superiore a 6 mesi strettamente necessario alla conclusione di nuova procedura di gara e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità inerente al corretto ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'impresa è effettuata dal Rup o dal Dec secondo le modalità di cui all'art. 116 del D.lgs 36/2023 (collaudo e verifica di conformità). Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione ha facoltà di valersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi, sia a titolo di risarcimento danni derivanti da in esecuzione totale o parziale del contratto, sia per pagamento di penalità in cui l'Impresa dovesse incorrere.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

ART. 6 – PENALI

In caso di mancato rispetto di tempi e modalità pattuiti per l'esecuzione del servizio, a seguito di contestazione per iscritto delle difformità riscontrate, nonché all'esito della valutazione osservazioni formulate nel contraddittorio tra le parti, perdurando l'inadempimento, l'Impresa sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale.

Raggiunto il limite massimo della penale applicabile ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione del servizio, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

ART. 7 – ESCLUSIONI PENALITA'

Le penalità previste nell'articolo precedente articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

ART. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.). L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

ART. 12 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 14 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia penitenziaria in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

ART. 15 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale per danni conseguenti a:

- a) fatti dolosi o gravemente colposi;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

- i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- j) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- m) la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
- n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
- o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- p) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto;
- q) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- r) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - 1. un attacco Cyber;
 - 2. indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - 3. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
- 4. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

- i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
- ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
- iii) qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

Sono, altresì, esclusi dalla presente assicurazione:

- i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia.

Inoltre, è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

ART. 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada. Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile, l'assicurazione anche in questo caso non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 17 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall'articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza se già rilasciatagli dagli uffici competenti.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell'ufficio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto di ritenere l'Amministrazione penitenziaria totalmente estranea, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

ART. 18 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri la garanzia resta efficace:

- per i sinistri denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione della polizza, purché relativi a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa;
- qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

ART. 19 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato. Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Amministrazione penitenziaria). In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ART. 20 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 21 - MASSIMALI E FRANCHIGIA

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 750.000,00 per ciascun sinistro, e con il limite di € 750.000,00 per singolo assicurato per sinistro, ed un massimale aggregato annuo di € 2.000.000,00, con applicazione di una franchigia di € 500,00 per persona assicurata per sinistro.

ART. 22 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

ART. 23 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell'Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o al personale giuridicamente ed economicamente equiparato.

ART. 24 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio del proprio rapporto di servizio;
- c) destituzione per qualsiasi motivo.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell'Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell'Assicurato.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. 25 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 22.

ART. 26 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009

La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.lgs. 106/2009, e successive modifiche. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati all'art. 22.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

ART. 27 – DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI

La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 22.

ART. 28 – DANNI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 50% dei massimali indicati all'art. 22.

ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

ART. 29 – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.

ART. 30 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e per il personale giuridicamente ed economicamente equiparato) tenuti dal Contraente/Amministrazione penitenziaria, che si impegna a fornire a richiesta della Società.

ART. 31 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La Società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità pari all'1 per mille del premio annuo imponibile ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023, per ogni giorno di ritardo.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico agli indirizzi di
Posta Elettronica Certificata prot.dgbs.dap.dgrisorse.dap@giustiziacert.it e
prot.dgp.dap.dgrisorse.dap@giustiziacert.it.